



Il Garante del Contribuente per la Sicilia

Tavolo della Compliance

Verbale della settima riunione

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di marzo, a Palermo, in Piazza Marina, Salita Intendenza n. 2, in una sala del 3° piano del "Palazzo della Zecca" nel quale sono ubicati anche i locali dell'Ufficio di segreteria del Garante del Contribuente per la Sicilia, alle ore 9,30, ha luogo la sesta riunione del "TAVOLO DELLA COMPLIANCE" proposto dall'UNCAT (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi) e coordinato dal Garante del Contribuente (*vedasi nota n. 1118 del 28/9/2016*).

Sono presenti i Signori (*in ordine alfabetico*)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) Dott. Basilisco Giuseppina | Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Patti; |
| 2) Dott. Comella Bernardo | Osservatorio Tributario |
| 3) Dott. David Vincenzo | Direzione Regionale delle Dogane e dei Monopoli; |
| 4) Prof. Forastieri Salvatore | Garante del Contribuente per la Sicilia; |
| 5) Magg. Lanciotto Mario | Comando Regionale della Guardia di Finanza – Palermo; |
| 6) Dott. Piscopo Emilio | Direttore Regionale Vicario dell'INPS Palermo; |
| 7) Dott. Santoro Claudio | Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Palermo |
| 8) Dott. Teresi Giuseppe | Riscossione Sicilia spa - Direzione Generale; |
| 9) Dott. Valenti Salvo | Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo. |

Prende la parola il Prof. Forastieri, Garante del Contribuente, il quale dà il saluto a tutti gli intervenuti ringraziandoli per la loro partecipazione.

Il Dott. Forastieri, per prima cosa, ritiene di dovere ringraziare il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate per avere preso atto, attraverso la segnalazione partita da questo "tavolo" e dopo un'apposita rilevazione effettuata presso tutti gli uffici dell'Agenzia della Sicilia, dell'esistenza di controversie riguardanti l'annosa questione dell'IRAP dei professionisti senza "autonoma organizzazione" e per avere invitato gli uffici operativi ad avanzare la richiesta di cessazione della materia del contendere dopo una verifica dell'effettiva ricorrenza dei presupposti per l'abbandono.

Ritiene, poi, di dovere ringraziare l'ANCI Sicilia e, più in particolare il Segretario Generale, Dott. Alvano, per l'interesse mostrato verso la funzione del Garante del Contribuente e la collaborazione che quest'ultimo può fornire al fine di aumentare la compliance, oggi quanto mai indispensabile per incrementare le casse comunali, specialmente da quando i trasferimenti di denaro dall'Amministrazione Centrale verso gli Enti locali sono drasticamente diminuiti. E' stato deciso di comune accordo di organizzare, possibilmente nel prossimo mese di Aprile, un convegno sulle criticità riguardanti l'applicazione dei tributi locali da parte dei Comuni.

Come già evidenziato nel corso della precedente riunione, I presenti invitano il rappresentante dell'ANCI a far conoscere l'esito dell'indagine riguardante l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'istituto del "cumulo giuridico" nei comuni della Sicilia, tra i quali esistono macroscopiche difformità nell'applicazione della normativa fiscale.

Il Dott. Forastieri fa presente di avere ricevuto segnalazioni riguardanti la notifica di alcuni accertamenti di tributi locali, nonostante i contribuenti interessati avessero dimostrato di avere già regolarmente pagato il tributo, ora preteso con sanzioni ed interessi. La risposta del Comune, peraltro, non arriva mai prima dello scadere del termine per la proposizione del ricorso, costringendo gli interessati ad intraprendere una dispendiosa attività contenziosa in Commissione tributaria, assolutamente inutile.

Un fatto, quest'ultimo, che, vuoi per il disturbo arrecato ai contribuenti assolutamente in regola con i loro obblighi fiscali verso il Comune, vuoi per la necessità dei contribuenti di rivolgersi al Giudice per evitare di compromettere i loro giusti diritti, crea diffidenza verso le Istituzioni.

Si prega, pertanto, l'ANCI Sicilia di far pervenire ai Comuni Associati un invito al fine di evitare che i cennati disservizi possano ripetersi.

A questo punto il Dott. Forastieri fa presente di avere ricevuto dal Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e da altri contribuenti alcune segnalazioni con le quali vengono formalizzate lamentele per l'istituzione, da parte della Riscossione Sicilia spa, di una tariffa per il rilascio di copie dei documenti (cartelle, estratti ruolo, relate di notifica, ecc.) di cui necessitano venire in possesso al fine di stabilire la regolarità della procedura adottata per il recupero delle somme iscritte a ruolo.

Al riguardo, lo stesso Garante, dopo avere esaminato la questione, ha manifestato il suo avviso secondo il quale la condotta dell'Agente della Riscossione siciliano non possa essere considerato irregolare "tout court", anche se appare necessario fare alcune precisazioni .

C'è da dire, intanto, che l'articolo 25 della Legge 241 del 7/8/1990 prevede il diritto del cittadino ad accedere ai documenti amministrativi. Tuttavia, mentre la semplice consultazione del documento è gratuita, il rilascio della copia è subordinato, invece, al pagamento del costo di riproduzione, dei diritti di ricerca e di visura e, laddove prevista, dell'imposta di bollo.

Il D.P.R. 27/6/1992 n.352, contiene il regolamento sulla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e, all'articolo 5, conferma che la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente agli importi dovuti ai sensi del citato articolo 25 della legge 241/90, secondo modalità determinate dalle singole amministrazioni.

Più recentemente è intervenuto anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, con Decreto n. 2571 del 5/1/2012, ha regolamentato l'esercizio del diritto in parola, affermando, all'articolo 9 (costi), che "l'esame dei documenti è gratuito, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca e visura come determinato nell'allegato n.2 al presente decreto" e che "Il rilascio di copie, anche se parziali, dei documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo per il rilascio di copie in forma autentica, nonché dei diritti di ricerca e visura come individuati nell'allegato 2 al presente decreto".

L'allegato n.2 prevede che l'estrazione di copia è sottoposta al rimborso di € 0,20 a pagina formato A/4 (0,50 A/3). Le spese di ricerca e visura sono di € 2 (per documenti formati da più di un anno dalla ricerca e fino a cinque anni) e di € 5 (per documenti formati da più di cinque anni). Nulla è dovuto, sempre come spese di ricerca e visura, per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati.

Nulla è dovuto, inoltre, per la spedizione in formato elettronico di documenti archiviati in formato non modificabile.

La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia, con propria direttiva in data 15/12/2016, ha fornito agli uffici dipendenti alcune istruzioni sui principi fondanti del diritto d'accesso e, per quanto riguarda i "costi per l'esercizio del diritto" (punto 4), ha richiamato il sopra citato Decreto del Ministero delle Finanze del 5 gennaio 2012 ed in particolare l'allegato 2 (recepandone interamente il contenuto), nel quale, come già detto, sono indicati i costi per l'esercizio del diritto d'accesso che, con piccole differenze, sono quelli di cui chiede il rimborso la Riscossione Sicilia spa.

Dalle sopra cennate disposizioni, emerge principalmente quanto appresso:

- a) Nulla è dovuto per spese di ricerca e visura per documenti esistenti nella banca dati dell'Amministrazione.
- b) Nulla è dovuto per la spedizione quando gli stessi documenti vengono trasmessi in formato elettronico.

Nulla è dovuto, quindi, per la semplice consultazione di documenti esistenti nella banca dati dell'Amministrazione.

c) Quando si tratta di documenti non esistenti in banca dati, nulla è dovuto per spese di ricerca e visura se i documenti sono stati formati da meno di un anno. La stampa dei documenti è stabilita in € 0,20 (A/4) o 0,50 (A/3). La spedizione è a carico del destinatario, secondo quanto previsto nell'allegato n. 2 al Decreto.

d) Quando si tratta di documenti formati da più di un anno si pagano i diritti di ricerca e visura nella misura di € 2 (documenti di più di un anno ma non più di cinque) e di € 5 (documenti vecchi più di cinque anni). La stampa dei documenti è stabilita, anche in questo caso, in € 0,20 (A/4) o 0,50 (A/3). La spedizione, evidentemente, è a carico del destinatario.

Ad avviso del Garante del Contribuente, quindi, la richiesta di pagamento dei costi relativi al rilascio di copia dei documenti da parte di Riscossione Sicilia, in linea generale, può essere considerata legittima, in quanto coerente con il disposto dell'articolo 25 della Legge 241/1990.

Forse sarebbe auspicabile che, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, anche la tariffa dell'Agente della Riscossione venisse resa uguale a quella attualmente prevista per il rilascio di copia di documenti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Direzione Regionale della Sicilia.

Infatti, così come risulta dal foglio allegato n.1 alla domanda di accesso agli atti predisposta dalla Riscossione Sicilia e risultante dal proprio sito, a prescindere da piccole differenze tariffarie di misura non eccessivamente rilevante, i punti che maggiormente si discostano dalla "tariffa" del MEF (D.M. 5/1/12) sono quelli che riguardano la non esenzione per i documenti in banca dati o formati da meno di un anno, per i quali sembrerebbe venga sempre richiesta, dall'Agente della Riscossione Siciliano, a titolo di ricerca e visura, la somma di € 5,16 per singola istanza, anche se si tratta di documento che il contribuente vuole solo visionare.

La D.ssa Basilisco, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Patti, spera, comunque, che durante il periodo della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, l'accesso agli estratti ruolo venga semplificato al massimo.

Il Dott. Forastieri, con riguardo alle criticità, riscontrate nei comportamenti dei professionisti e degli Uffici, che si è deciso di mettere in evidenza, e richiamando in particolare l'elenco allegato al verbale della volta scorsa, fa presente di avere ricevuto, nella sua funzione di Garante del Contribuente, alcune segnalazioni riguardanti ritardi nell'esecuzione dei rimborsi.

Recentemente ha ricevuto lamentele per il ritardo nell'effettuazione dei rimborsi IVA a seguito delle disposizioni che hanno affidato alla "Struttura di gestione" dell'Agenzia delle Entrate la materiale esecuzione del rimborso dopo la comunicazione dell'Agente della Riscossione concernente l'esistenza o meno di somme iscritte a ruolo da sottrarre alle somme da pagare.

Il Garante, pertanto, prega la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di volere cortesemente verificare l'esistenza delle cennate criticità in materia di rimborsi.

Il Dott. Valenti, dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo, ha sottolineato alcune criticità che emergono a causa dell'esistenza di un termine quadriennale di decadenza della delega rilasciata dai clienti/ contribuenti al loro professionista per l'accesso al "cassetto fiscale". Tale termine, che comporta un'attenzione del professionista verso tutte le scadenze delle deleghe dei propri clienti aventi tutte data diversa, determina qualche volta confusione e disservizi nell'attività dello "studio". Lo stesso Dott. Valenti, pertanto, chiede di valutare la possibilità di avanzare agli Organi competenti la proposta di attribuire alle cennate deleghe validità permanente, fino a revoca.

Il Dott. Santoro, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, rappresenta un'altra questione. Fa presente, infatti, che non tutti gli uffici della Sicilia si attengono a quanto previsto dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Sicilia, con "interpello" n. 920-347/2016, in materia di estinzione del credito erariale per "confusione" ex art 1253 del C.C.. In data 31/8/2017, infatti, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso della stessa Agenzia ha emanato la Risoluzione n. 114/E la quale, sempre con riguardo al caso di confisca definitiva, nel confermare l'applicazione della disposizione di cui 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafie, ha ritenuto che: a) rispetto ai debiti erariali maturati sino all'adozione del provvedimento di sequestro, essi si estinguerebbero, tutti, per confusione. Dunque, tale effetto si produrrebbe non solo riguardo ai crediti ai fini delle imposte sui redditi, ma anche a quelli ai fini Iva e Irap: ciò, anche per garantire che i beni entrino nel patrimonio dello Stato liberi da pesi e vincoli; b) per i crediti erariali sorti in pendenza di amministrazione giudiziaria, l'effetto estintivo opererebbe, in esito alla confisca, solo per i crediti Ires e Irpef, non per quelli ai fini Iva, delle ritenute e Irap; infatti, solo per i primi tributi, afferma l'Agenzia, manca «il presupposto soggettivo per l'imposizione».

Secondo il Dott. Santoro e secondo tutti gli altri presenti, sarebbe opportuno qualche chiarimento della Direzione Regionale.

La prossima riunione del "Tavolo della Compliance" si terrà, così come deciso di comune accordo, il primo martedì, non festivo, del mese di Maggio, ossia l' 8/5/2018, alle ore 9,30, senza bisogno di specifica convocazione, sempre nei locali del Garante del Contribuente.

La seduta viene sciolta alle ore 11,30

Il presente verbale si compone di numero cinque pagine.

Salvatore Forastieri

Garante del Contribuente per la Sicilia

